

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONAFINI e NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1967

Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle Conservatorie e dei Registri immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, vieta ai privati imprenditori, alle aziende statali ed agli enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma, di affidare in appalto o in qualsiasi altro forma « l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono ».

È ovvio che le Amministrazioni statali debbano, per prima, attuare le disposizioni di legge, modificando — ove occorra — ordinamenti superati dal tempo e dal progresso civile.

Tale è il caso delle Conservatorie dei registri immobiliari, rette dalla legge 25 giugno 1943, n. 540, il cui articolo 37 dispone che le spese di copiatura dei registri e dei certificati ipotecari sono a carico del Conservatore che, pertanto, assume in proprio il personale occorrente per i servizi di copiatura con rapporto di lavoro di natura privata tra lo stesso Conservatore, quale datore di lavoro, e il copista, quale prestatore d'opera: concetto che, peraltro, è ribadito

dal primo comma dell'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Al riguardo è da sottolineare il fatto che i Conservatori dei registri immobiliari, che sono impiegati di ruolo dello Stato, si sono costituiti in « Associazione dei Conservatori dei registri immobiliari » che, in funzione padronale, ha stipulato in data 20 febbraio 1964, presso il Ministero del lavoro, un contratto collettivo nazionale di lavoro con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e FISAF intervenute in rappresentanza dei copisti ipotecari.

Si assume in ambienti interessati al mantenimento dell'attuale stato di cose che formalmente non vi sia nè appalto dato al Conservatore, nè subappalto da parte di costui nei confronti dei copisti.

Si rende quindi necessario un chiarimento circa l'istituto del Conservatore dei registri immobiliari, quale gestore *in proprio* di una funzione tipicamente statale.

Questa atipica figura di dipendente statale percepisce — in proprio — gli emolumenti versati dai cittadini per l'espletamento delle formalità d'istituto delle Conservatorie, come stabilito dagli articoli 1 e 4 della

legge 26 settembre 1954, n. 870, formalità cui egli adempie servendosi dei copisti da lui assunti con contratto di diritto privato. A garanzia dell'esatto adempimento delle formalità egli versa una cauzione (articolo 7 della legge 870).

Come contropartita egli versa allo Stato un diritto erariale progressivo (articolo 2 della citata legge 870), e assume l'onere delle spese d'ufficio, di cancelleria, di illuminazione di riscaldamento, di rilegatura di volumi e registri, di copiatura di registri e certificati, oltre all'onere per la mercede al personale subalterno di servizio, e per l'indennità al gerente, come stabilito dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Gli elementi sopra indicati sono peraltro elementi tipici del contratto di appalto; infatti si riscontra:

- a) il compimento di servizi ai cittadini in nome e per conto dello Stato;
- b) l'organizzazione e la gestione dei mezzi produttivi dei servizi;
- c) il rischio che, elemento caratteristico dell'impresa, deve ricadere sull'appaltatore-Conservatore, tenuto pertanto a prestare cauzione;
- d) il corrispettivo, costituito dagli emolumenti incamerati dal Conservatore;
- e) l'onere, costituito dal diritto erariale versato allo Stato.

E se è pur vero che, almeno formalmente, non vi sia appalto, non può negarsi che vi sia almeno « intermediazione », posto che il Conservatore riscuote per diritti di scritturato l'importo di lire 120 a facciata e ne corrisponde al copista solo 50.

Si ha quindi, almeno, la figura subordinata perseguita dalla legge 1369 del 1960.

Altro motivo che milita in favore della sottrazione delle Conservatorie dei registri immobiliari all'attuale gestione privatistica è che questo importantissimo istituto, oltre che rispondere alla soddisfazione di interessi particolari, è un pubblico servizio di interesse generale cui compete anche la riscossione delle imposte ipotecarie.

Nè può ritenersi valido il richiamo alle responsabilità dei Conservatori nei confronti dei terzi, in quanto esse non possono, nè debbono essere diverse da quelle previste

dalla Costituzione repubblicana e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Al riguardo è bene precisare che, in termini monetari, la responsabilità del Conservatore non è certo superiore a quella del tesoriere centrale o del procuratore delle tasse o dell'ispettore di dogana, mentre non è valida la considerazione che il Conservatore presta cauzione nell'interesse del pubblico, posto che i Conservatori di centri importanti come Milano, Roma, Napoli, eccetera hanno la trattazione di affari dell'ordine di miliardi garantiti su una cauzione di sole lire 1.200.000.

Si è pertanto predisposto il presente disegno di legge che è inteso a riordinare la materia, ammodernando l'istituto della Conservatoria e affrontando, nel contempo, alcune questioni di personale.

In particolare:

con le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 7 si è affrontato il problema sotto il profilo tecnico dell'ammodernamento del servizio ipotecario, consentendo l'uso di apparecchiature atte a dare la massima certezza sull'esattezza delle trascrizioni e delle certificazioni, sollevando così il Conservatore dalle responsabilità che gli provenivano dagli errori materiali compiuti nel corso delle scritturazioni manuali compiute dal dipendente personale statale e non statale;

l'articolo 8 classifica in tre categorie le attuali Conservatorie, ferma restando l'attuale giurisdizione delle Conservatorie e degli uffici misti del Registro e dei Registri immobiliari;

l'articolo 9 dà facoltà al Governo di modificare, entro 5 anni, la ripartizione territoriale delle Conservatorie, anche con la soppressione degli Uffici misti, al fine di adeguare gli Uffici alle esigenze del servizio. Inoltre, si dà facoltà ai Ministeri interessati di stabilire la data di entrata in funzione dei sistemi di fotoriproduzione presso le varie Conservatorie, previa emanazione del regolamento di esecuzione;

l'articolo 10 stabilisce che il personale di ruolo e non di ruolo delle Conservatorie

può essere adibito al funzionamento delle apparecchiature;

l'articolo 11 adegua il ruolo dei Conservatori ai nuovi compiti, istituendo le nuove qualifiche funzionali di vice conservatore di 1^a e di 2^a classe da destinare, rispettivamente, alle Conservatorie di 1^a e di 2^a classe con il compito di dare una qualificata collaborazione ai Conservatori titolari. Al riguardo è da tenere presente che i Conservatori titolari di grandi uffici dovrebbero, giornalmente, esaminare centinaia di richieste di formalità, accertarne la conformità alle disposizioni di legge e ordinare l'esecuzione delle formalità; non potendo, ovviamente, espletare da soli tale massa di lavoro, i Conservatori si sono avvalsi finora di personale della carriera esecutiva, considerato che solo recentemente è stato istituito il ruolo della carriera di concetto, nel quale, però, è stato immesso il personale esecutivo.

Inoltre si è previsto il ruolo con inizio di carriera dalla qualifica corrispondente a direttore di sezione per due ordini di considerazioni:

1) la necessità di istituire tre qualifiche funzionali in corrispondenza della classificazione delle Conservatorie in tre classi;

2) l'opportunità di adeguare il ruolo dei Conservatori ad altri ruoli delle Finanze e del Tesoro in analoghe situazioni, come il ruolo degli ispettori della Finanza locale, il ruolo degli ispettori degli Istituti di previdenza, il ruolo degli ispettori per i servizi del Tesoro, il ruolo dell'Ispettorato generale di Finanza;

gli articoli 12 e 13 regolamentano lo svolgimento di carriera nel ruolo dei conservatori, stabilendo che in tale ruolo si transitano per esame al fine di acquisire elementi che dimostrino di essere particolarmente dotati per le funzioni che saranno chiamati a svolgere, evitando il deteriorato sistema oggi in uso di conferire la qualifica di conservatore a scelta, ingenerando il sospetto che tale conferimento sia frutto di clientelismi o di favoritismi.

D'altronde, se si vuole esaltare la delicata funzione del Conservatore, occorre essere certi che questi impiegati abbiano profonde

conoscenze nelle materie giuridiche anche al fine di assicurare un servizio ineccepibile;

l'articolo 14 provvede ad inquadrare tra il personale non di ruolo il personale copista che fin'oggi ha prestato servizio nelle Conservatorie con contratto di diritto privato;

l'articolo 15 trasforma gli « emolumenti » in « tributi speciali » riconducendone la gestione nell'alveo del bilancio statale, secondo una più corretta prassi amministrativa;

l'articolo 16 istituisce un fondo di garanzia per garantire — su un piano nazionale — gli eventuali diritti dei terzi per errori ed omissioni di natura non dolosa, sollevando, così, il personale delle Conservatorie dal rischio di natura patrimoniale cui finora è stato assoggettato.

Si dispone, altresì che le somme eccedenti il fabbisogno da stabilirsi con criteri prudenziali, siano rese nuovamente disponibili in favore del personale delle Conservatorie;

l'articolo 17 stabilisce che i proventi dei diritti di scritturato siano versati per intero al bilancio dello Stato, a copertura dell'onere derivante dall'inquadramento del personale di cui all'articolo 14;

gli articoli 18, 19, 20 e 21 dettano le norme per il primo assestamento del ruolo dei Conservatori, e per il conferimento dei posti vacanti nel ruolo dei Conservatori e del personale di collaborazione;

l'articolo 22 conferisce i necessari poteri al Governo per l'adeguamento del Codice civile alle nuove norme sul servizio ipotecario, sentita una Commissione parlamentare composta da 6 senatori e 6 deputati;

gli articoli 23 e 24 modificano ed abrogano le disposizioni incompatibili con le norme contenute nel presente disegno di legge;

l'articolo 25 provvede alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge.

Concludendo, si rammenta che — per quanto riguarda il personale copista — già una situazione analoga fu sanata, con la legge 20 febbraio 1958, n. 58, con la sistemazione degli amanuensi giudiziari il cui rapporto di lavoro con le cancellerie era per molti versi analogo a quello esistente tra il copista ipotecario e la Conservatoria.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO****Art. 1.**

Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i registri particolari per le trascrizioni, per le iscrizioni e per le annotazioni saranno sostituiti da riproduzioni in microfilm delle note di trascrizione e di iscrizione e delle formalità di annotazione, di cui al successivo articolo 2, dopo l'esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 5 della presente legge e la loro registrazione sul registro generale d'ordine.

Art. 2.

I provvedimenti da adottarsi dalla Conservatoria dei registri immobiliari, in accoglimento totale o parziale delle domande di annotazione, presentate all'ufficio successivamente all'entrata in vigore delle modalità stabilite dal precedente articolo 1, debbono redigersi in calce alle domande stesse, con eventuale aggiunta di fogli, se necessario.

La domanda della parte e il provvedimento della Conservatoria costituiscono la formalità di annotazione e, pertanto, sono soppresse le annotazioni da eseguirsi a margine della formalità principale.

La data, il numero di casella e la natura della formalità di annotazione debbono essere annotate sui repertori a margine della repertoriazione della formalità principale.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le caratteristiche dei moduli delle note di trascrizione, delle note di

iscrizioni e delle domande di annotazione, di uso obbligatorio, da assoggettarsi all'imposta di bollo, se dovuta.

È peraltro ammesso di compilare gli intercalari e, quando ricorrano particolari esigenze, di redigere le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione su normale carta da bollo o uso bollo; in ogni caso è vietato di apporre timbri o altre indicazioni fuori dei margini.

Ciascuna nota di trascrizione o di iscrizione non può contenere un negozio giuridico o riguardare più di una vicenda giuridica; parimenti ogni domanda di annotazione deve riferirsi ad una sola formalità principale.

La firma sulle richieste di esecuzione di formalità deve essere leggibile e, nei casi di rappresentanza, deve essere indicata la qualifica del richiedente.

La Conservatoria deve ricusare di ricevere le note di trascrizione, le note di iscrizione e le domande di annotazione che non siano conformi alle disposizioni di cui al presente articolo; deve altresì ricusare di ricevere le suddette note e domande quando in esse manchi l'indicazione dell'oggetto o quella del titolo, ovvero quando sia incompleta la designazione delle persone giuridiche o, nella designazione delle persone fisiche, sia omesso il cognome o il nome o la data o il luogo di nascita, ovvero quando nella descrizione dei beni immobili sia omesso il Comune censuario o il foglio o il numero di mappa.

Art. 4.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle modalità di cui al precedente articolo 1 le tavole e i repertori, compresi quelli istituiti con legge 5 luglio 1928, numero 1760, e con decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sono sostituiti da una nuova serie di repertori, unica per tutte le formalità, nella quale a ciascuna persona viene aperto un solo conto e in cui debbono repertoriarsi tutte le formalità di trascrizione e di iscrizione di ipoteche e di privilegi iscritte a favore e a carico nonchè le relative annotazioni.

Alla serie unificata dei repertori corrisponde una sola serie di tavole nelle quali le persone fisiche sono classificate progressivamente per anno di nascita; nelle tavole corrispondenti a ciascun anno di nascita le persone fisiche saranno ulteriormente classificate in base all'ordine alfabetico dei cognomi e dei nomi.

La numerazione delle note di trascrizione e di iscrizione e delle domande di annotazione è progressiva per anno solare e corrisponde a quella del registro generale d'ordine, senza alcuna numerazione speciale.

Le tavole e i repertori cessati a norma del primo comma del presente articolo sono conservati per le consultazioni riguardanti le persone e le formalità in essi classificate e per la repertoriazione delle relative annotazioni.

Art. 5.

Su ciascuna facciata delle note di trascrizione e di iscrizione e delle formalità di annotazione debbono apporsi in appositi spazi, a cura della Conservatoria:

- a) il numero di casella che la formalità prende sul registro generale d'ordine;
- b) il numero di pagina della formalità;
- c) il bollo a calendario della Conservatoria indicante la data in cui la formalità viene eseguita;
- d) la firma del Conservatore o di un impiegato da lui delegato.

Il bollo a calendario e la firma del Conservatore o di un impiegato all'uopo delegato apposti ai sensi del precedente comma sulle facciate delle note di trascrizione e di iscrizione e delle formalità di annotazione, e riprodotti sulle copie di microfilm a norma del precedente articolo 1, sostituiscono le vidimazioni prescritte per i registri particolari dall'articolo 2680 del Codice civile.

Il bollo dei registri particolari stabilito dall'articolo 37 della tariffa allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1958, n. 492, ed elevato a lire 400 dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267, è so-

stituito da una tassa di bollo da riscuotersi in modo virtuale dalle Conservatorie dei registri immobiliari in ragione di lire 100 per ogni facciata delle note di trascrizione e di iscrizione e delle formalità di annotazione.

Art. 6.

La vidimazione del registro generale d'ordine prescritta dal primo comma dell'articolo 2680 del Codice civile, deve eseguirsi mediante apposizione, su ciascun foglio, del bollo a calendario della Conservatoria dei registri immobiliari e della firma del Conservatore o di un impiegato da lui delegato indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli di cui il registro si compone e il giorno in cui l'operazione è stata eseguita; la data del bollo a calendario deve corrispondere a quella dell'entrata in funzione del registro.

Art. 7.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle modalità di cui al precedente articolo 1, i certificati ipotecari debbono contenere le sole indicazioni degli estremi delle formalità per le quali risultino positivi.

Le copie delle formalità saranno rilasciate separatamente e potranno essere ricavate dai microfilm o direttamente dagli originali mediante apparecchi fotoriproduttori, ancorchè si tratti di formalità eseguite anteriormente alla data indicata nel comma precedente.

È comunque consentito, per eccezionali esigenze di servizio, il rilascio di copie dattiloscritte.

Le ispezioni allo sportello da parte del pubblico continuano ad eseguirsi sulle note e sulle domande originali; è però consentito di estendere l'uso dei microfilm anche alle ispezioni da parte del pubblico, previo regolamento da emanarsi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Art. 8.

Le Conservatorie dei registri immobiliari sono classificate in Conservatorie di prima, di seconda e di terza classe, secondo la seguente ripartizione:

Conservatorie di prima classe aventi sede in Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Torino, Trani, Udine, Venezia;

Conservatorie di seconda classe aventi sede in Agrigento, Ancona, Avellino, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Ferrara, Forlì, L'Aquila, Livorno, Lucera, Modena, Padova, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Trapani, Treviso, Verona, Vicenza;

Conservatorie di terza classe aventi sede in Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Cagliari, Casalmongera, Chiavari, Cremona, Cuneo, Fermo, Frosinone, Grosseto, Imperia, Ivrea, Lecco, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Mondovì, Novara, Novi Ligure, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Rieti, Rovigo, Saluzzo, San Remo, Sassari, Savona, Schio, Siena, Sondrio, Spoleto, Teramo, Tortona, Urbino, Varese, Vercelli, Vigevano, Viterbo, Voghera.

Resta ferma l'attuale giurisdizione degli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

Art. 9.

Nella prima applicazione delle presente legge e per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della legge potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro di grazia e giustizia, la ripartizione territoriale degli uffici al fine di meglio adeguarli alle particolari esigenze di servizio, da attuarsi anche mediante sostituzione de-

gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari con separati uffici del registro e Conservatorie dei registri immobiliari.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno stabilite le decorrenze dalle quali, nelle varie Conservatorie, dovrà effettuarsi l'adozione delle norme stabilite con la presente legge, da attuarsi su tutto il territorio nazionale non oltre il limite di tempo disposto con il precedente articolo 1.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti i sistemi da adottarsi per l'esecuzione delle operazioni di microfilmatura e di fotoriproduzione previste dalla presente legge, nonché le prescrizioni per la conservazione e la custodia dei microfilm; sarà altresì stabilita l'adozione di sistemi automatici per l'esecuzione degli adempimenti affidati dalla legge alle Conservatorie, variando, integrando, sostituendo e sopprimendo i moduli in uso.

Art. 10.

Al funzionamento degli apparecchi di microfilmatura e di fotoriproduzione di cui alla presente legge è adibito il personale di ruolo e non di ruolo delle Conservatorie.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia sarà stabilito, per ciascuna Conservatoria, un organico del personale; gli Intendenti di finanza possono, per eccezionali e comprovate esigenze di servizio, disporre la temporanea assegnazione alle Conservatorie di personale di altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria per periodi non superiori a tre mesi.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro di grazia e giustizia sarà stabilito l'orario di apertura al pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari.

TITOLO II

PERSONALE DELLE CONSERVATORIE

Art. 11.

Il ruolo organico di cui al quadro n. 5 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, è sostituito dal ruolo organico di cui al quadro seguente:

<i>ex coeff. di stipendio</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Numero dei posti</i>
670	Conservatori di 1 ^a classe	15
500	Conservatori di 2 ^a classe e Vice Conservatori di 1 ^a classe	42
402	Conservatori di 3 ^a classe e Vice Conservatori di 2 ^a classe	82
		====
	Totale	139
		—

Art. 12.

Gli articoli 263, 264 e 265 del testo unico approvati con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 263. — (Nomina a conservatore di 3^a classe e vice conservatore di 2^a classe).

La nomina a conservatore di 3^a classe e vice conservatore di 2^a classe si consegue mediante concorso per titoli ed esame.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico e almeno due di esse devono avere particolare attinenza ai servizi della Conservatoria dei registri immobiliari.

Le materie del programma di esame sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto concerne i criteri e le modalità per l'espletamento del concorso sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 165 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e agli articoli 10, secondo e terzo comma, e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di cui ai quadri nn. 1, 2 e 8 annessi alla legge 19 luglio 1962, n. 959, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbiano compiuto nove anni almeno di effettivo servizio nella carriera, ridotti a cinque anni per il personale in possesso di laurea.

La qualifica di conservatore di 3^a classe o di vice conservatore di 2^a classe è conferita con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere del Consiglio di amministrazione; i vice conservatori di 2^a classe saranno assegnati a ciascuna delle 27 Conservatorie di 2^a classe.

Art. 264. — (Promozione a conservatore di 2^a classe o a vice conservatore di 1^a classe).

La promozione alle qualifiche di conservatore di 2^a classe o a vice conservatore di 1^a classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori di 3^a classe e i vice conservatori di 2^a classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La qualifica di conservatore di 2^a classe o di vice conservatore di 1^a classe è conferita con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere del Consiglio di amministrazione; i vice conservatori di 1^a classe saranno assegnati a ciascuna delle 15 Conservatorie di 1^a classe.

Art. 265. — (Promozione a conservatore di 1^a classe).

La promozione a conservatore di 1^a classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i conservatori di 2^a classe e i vice conservatori di 1^a classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

Art. 13.

I trasferimenti previsti dall'articolo 220, secondo comma del testo unico approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere effettuati non più di una volta all'anno, per indilazionabili e comprovate esigenze di servizio, a copertura dei posti rimasti disponibili dopo aver proceduto al conferimento delle promozioni e degli inquadramenti di cui al precedente articolo 12.

Gli impiegati trasferiti a norma del comma precedente potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore dopo aver espletato i compiti d'istituto per almeno 18 mesi e non potranno essere designati quali titolari di Conservatoria prima che sia decorso un anno dalla data del trasferimento nel ruolo.

Non sono consentiti trasferimenti nella qualifica di conservatore di 1^a classe.

Art. 14.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale assunto per i servizi di copiatura a norma dell'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 1° marzo 1967, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, prescindendo dal titolo di studio.

Con effetto dalla data medesima cessano di avere efficacia le norme di cui all'articolo 23 della citata legge n. 959 del 1962; il personale in servizio è comunque trattenuto fino al perfezionamento dei decreti di inquadramento.

Il personale inquadrato a norma della presente disposizione conserva per intero l'anzianità di servizio posseduta, da calcolarsi con decorrenza, dalla prima assunzione, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 15.

Gli emolumenti previsti dalla legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni, assumono la denominazione di « tributi speciali », e spettano al personale che

presta effettivo servizio presso le Conservatorie dei registri immobiliari.

Sono estese ai tributi speciali di cui al comma precedente le norme previste dagli articoli 2 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni; sull'ammontare di tali tributi speciali saranno operate le seguenti ritenute:

a) rimborso al Tesoro dello Stato di una somma corrispondente all'ammontare delle spese d'ufficio di cui all'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e del contributo di cui all'articolo 2 della legge 26 settembre 1954, n. 870, calcolati secondo gli accertamenti compiuti nell'anno finanziario precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La ritenuta sarà operata in dodicesimi, proporzionalmente al periodo cui si riferisce la liquidazione dei tributi speciali, e versata ad apposito capitolo di entrata;

b) ritenuta di garanzia 5 per cento, calcolata sull'ammontare dei tributi speciali al netto della ritenuta di cui alla precedente lettera *a)* da versarsi al Fondo di cui al successivo articolo 16.

L'importo annuo dei tributi speciali percepiti da ciascun impiegato non potrà, comunque, superare l'ammontare della retribuzione annua lorda spettante; le eventuali eccedenze risultanti ad ogni ripartizione saranno accantonate e, a fine anno, sarà operato il conguaglio, versando al Tesoro le somme non erogabili al personale.

Art. 16.

Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un « Fondo di garanzia del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari » avente la finalità di garantire i terzi per i danni causati da errori ed omissioni nell'espletamento delle funzioni attribuite dal Codice civile alle Conservatorie dei registri immobiliari, purchè non vi sia dolo e a condizione che i terzi danneggiati non siano corresponsabili.

Con propria deliberazione il Consiglio di amministrazione del Fondo di garanzia accerterà le somme che eventualmente risulteranno eccedenti gli scopi istituzionali del Fondo medesimo; tali somme nell'esercizio successivo, saranno detratte dall'importo da versarsi al Fondo ai sensi del precedente articolo 15, lettera *b*).

Il regolamento del Fondo previsto dalla presente norma sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

L'articolo 2 della legge 7 novembre 1962, n. 1613, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse a norma del precedente articolo 1 sono per intero versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato ».

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge gli impiegati rivestenti la qualifica di conservatore capo saranno inquadrati nel nuovo ruolo con la qualifica di conservatore di 1^a classe, gli impiegati rivestenti la qualifica di conservatore superiore saranno inquadrati con la qualifica di conservatore di 2^a classe, gli impiegati rivestenti le qualifiche di conservatore di 1^a classe e di conservatore di 2^a classe saranno inquadrati, nell'ordine, nella qualifica di conservatore di 3^a classe.

Dopo gli inquadramenti di cui al comma precedente saranno effettuati gli scrutini per il conferimento dei posti vacanti nella qualifica di conservatore di 1^a classe e di conservatore di 2^a classe.

Art. 19.

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili, dopo gli inquadramenti e gli scrutini di cui al precedente artico-

lo 18, possono essere conferiti a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati dei ruoli della carriera speciale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, titolari di uffici misti del registro e dei registri immobiliari, rivestenti la qualifica corrispondente ovvero inferiore, prescindendo dal possesso dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica da conferire.

Art. 20.

Nella prima attuazione della presente legge i posti previsti nella qualifica di coadiutori superiori di cui al quadro 13 annesso alla legge 19 luglio 1962, n. 959, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo rivestenti la qualifica di coadiutore con nove anni di servizio nel ruolo.

Art. 21.

Il personale di cui al precedente articolo 14 che sia stato inquadrato nel ruolo organico presso il Ministero delle finanze in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi nel periodo intercorrente tra il 1° marzo 1967 e la data di entrata in vigore della presente legge può conseguire a domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni, dalla data medesima, l'inquadramento cui avrebbe avuto diritto a norma del citato articolo 14.

Art. 22.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un decreto avente forza di legge ordinaria inteso a modificare le norme del Codice civile contrastanti con la presente legge, conferendo a ciascun impiegato delle Conservatorie le responsabilità inerenti ai propri atti, conformemente ai principi vigenti nella pubblica amministrazione, regolati dal capo II,

articoli da 18 a 30, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il decreto di cui al comma precedente sarà emanato su conforme parere di una Commissione composta da 6 senatori e 6 deputati designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative.

Art. 23.

Negli articoli 33 e 36 della legge 25 giugno 1943, n. 540, la locuzione « il conservatore » è sostituita dalla locuzione « la conservatoria ».

Art. 24.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 32, 34 — terzo comma — 35 — primo, secondo e terzo comma — 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, della legge 25 giugno 1943, n. 540, e ogni altra disposizione contrastante od incompatibile con la presente legge.

Art. 25.

All'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto per l'esercizio in corso con i proventi di cui all'articolo 15, lettera a), all'articolo 15, ultimo comma, e all'articolo 17.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.